

COMMISSARIO DELEGATO

**PER L'EMERGENZA SOCIO-ECONOMICO-AMBIENTALE NEL SETTORE
DEL TRAFFICO E DELLA MOBILITÀ NELLA LOCALITÀ DI MESTRE DEL**

COMUNE DI VENEZIA

PARTE INTERESSATA

ATTO AGGIUNTIVO N. 3 AL CONTRATTO REP. N. 17633 RACC. N. 7942

DEL 30 APRILE 2004

TRA

REGISTRATO A MESTRE
il 5/05/2004
al n. 5665/IT
con € 168,00
di cui
Trascriz. € /

Il Commissario Delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre del Comune di Venezia, in virtù dei poteri conferitigli con l'Ordinanza n. 3273 del 19.3.2003, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13.2.2004, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.2.2005 e con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.12.2005, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.12.2007 e con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.01.2009 in persona dell'Ing. Silvano Vernizzi, nato a Rovigo il 13.12.1953, (di seguito denominato «COMMITTENTE»)

E

la SOCIETÀ DI PROGETTO "Passante di Mestre S.C.p.A.", con sede in Marghera (VE), via Sartorio Orsato n. 30, iscritta nel Registro delle Imprese di Venezia al numero di Repertorio Economico Amministrativo 317361 partita I.V.A. 03549420275, rappresentata nel presente ATTO dall'Ing. Giorgio Desideri, in qualità di Amministratore Delegato, in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con delibera assunta in data 16.09.2004 e successivamente con delibera assunta in data 04.05.2007 (di seguito

denominata "SOCIETÀ DI PROGETTO")

premesse

- 1) che, a seguito di procedura di gara, il COMMITTENTE ha affidato all'Associazione Temporanea costituita dalle imprese Impregilo S.p.A., Grandi Lavori Fincosit S.p.A. e Consorzio Cooperative Costruzioni (CONTRAENTE GENERALE), ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del D.Lgs. 190/2002 e dell'art. 1 comma 2 lett. f) della L. 443/2001, la progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori, con qualsiasi mezzo, preordinati alla realizzazione della Autostrada A4 – Variante di Mestre – Passante Autostradale;
- 2) che il relativo CONTRATTO DI AFFIDAMENTO è stato stipulato in data 30.04.2004;
- 3) che, in data 30.06.2004, ai sensi dell'art. 9, comma 10, del D. Lgs. 190/2002, è stata costituita dal CONTRAENTE GENERALE la SOCIETÀ DI PROGETTO, costituita tra le imprese Impregilo S.p.A., Grandi Lavori Fincosit S.p.A., Consorzio Cooperative Costruzioni, Fip Industriale S.p.A., Consorzio Veneto Cooperativo, Serenissima Costruzioni S.p.A., Cooperativa Muratori e Cementisti - C.M.C. di Ravenna S.C.r.l., la quale SOCIETÀ DI PROGETTO è subentrata al CONTRAENTE GENERALE nel rapporto con il COMMITTENTE;
- 4) che in data 22.11.2006, con l'ATTO AGGIUNTIVO n. 1 al CONTRATTO DI AFFIDAMENTO il COMMITTENTE ha affidato alla SOCIETÀ DI PROGETTO la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori in variante relativi alla nuova soluzione del tracciato nei Comuni di Salzano e Martellago, resasi necessaria a seguito delle prescrizioni impartite in sede di verifica del progetto

definitivo ai fini della compatibilità ambientale dell'opera, riconoscendo, altresì, alla SOCIETA' DI PROGETTO, un compenso per la redazione della relativa progettazione definitiva già intervenuta;

- 5) che nel predetto ATTO AGGIUNTIVO N. 1 è stata disposta la suddivisione delle prestazioni del CONTRATTO DI AFFIDAMENTO in n. 2 stralci meglio individuati all'art. 2.2 del medesimo ATTO AGGIUNTIVO N. 1, nonché la sospensione della realizzazione dei lavori relativi al 2° stralcio che non pregiudicano la funzionalità dell'OPERA, ed, inoltre, è stato previsto che il corrispettivo forfetario dei lavori relativi al 2° stralcio sarebbe stato determinato sulla base dell'importo risultante dalla valorizzazione di tutte le prescrizioni rese, sulle relative opere, e dei decreti di approvazione dei relativi progetti esecutivi; infine nello stesso ATTO è stato convenuto di applicare per la realizzazione dell'opera di cui trattasi i commi 13, 14, 15, 16 e 17 dell'art. 176 D.Lgs 163/2006;
- 6) che in data 01.03.2008 tra la Regione Veneto e l'ANAS S.p.A. è stata costituita - ai sensi e per gli effetti degli artt. 2325 e ss. del codice civile nonché dell'art. 2, comma 290, della legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) - una società per azioni denominata "Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A." avente, tra l'altro, per oggetto il compimento e l'esercizio di tutte le attività, gli atti ed i rapporti inerenti la gestione, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste - e delle opere complementari;
- 7) che ai sensi dell'atto costitutivo la CAV S.p.A. subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive relative alle opere con effetto dalla data di ultimazione dei

- lavori di costruzione del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 – tronco Venezia-Trieste, dovendo altresì assumere a proprio carico il finanziamento dei lavori necessari per la realizzazione del Passante di Mestre;
- 8) che con Decreto interministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dell'Economia n. 3637 dello 11.04.2008, è stato approvato il disciplinare, unitamente al piano economico/finanziario e relativi allegati, regolante la realizzazione e gestione del Passante di Mestre sottoscritto in data 27.03.2008 tra il Ministero delle Infrastrutture e ANAS S.p.A.;
- 9) che in data 11.12.2008, con l'ATTO AGGIUNTIVO n. 2 al CONTRATTO DI AFFIDAMENTO il COMMITTENTE ha affidato alla SOCIETÀ DI PROGETTO lo sviluppo della progettazione e la realizzazione dei lavori come specificati all'art. 2 del medesimo ATTO;
- 10) che in data 06.02.2009 è stato ultimato dalla SOCIETÀ DI PROGETTO l'asse autostradale connesso al sistema autostradale preesistente;
- 11) che in data 11.05.2009 il Consiglio di Amministrazione di CAV S.p.A. ha deliberato il proprio Primo Piano Industriale, sottoponendolo quindi, in data 22.05.2009, all'Assemblea dei Soci che hanno espresso parere favorevole, come comunicato al COMMITTENTE con nota in data 17.07.2009;
- 12) che il Piano Industriale relativo al periodo 2009-2032 di cui alla precedente premessa n. 11 prevede, tra i nuovi investimenti, l'integrazione ed il completamento del sistema dei Caselli e della Viabilità di Raccordo ed altri lavori riguardanti l'OPERA;
- 13) che in considerazione delle previsioni del citato Piano Industriale, il

COMMITTENTE ha invitato con lettera prot. n. 4113 del 26.10.2009 il Direttore dei Lavori a predisporre una terza Perizia Tecnica Suppletiva e di Variante relativa ai lavori necessari per il completamento dell'infrastruttura autostradale con il nuovo quadro economico dell'OPERA e relativo aggiornamento del cronoprogramma operativo dei lavori;

- 14) che con nota prot. 1383 del 12.11.2009 il Direttore dei Lavori ha trasmesso al COMMITTENTE la suddetta terza Perizia Suppletiva e di Variante;
- 15) che la CAV S.p.A. e l'ANAS S.p.A. hanno sottoscritto in data 23.3.2010 la Convenzione ricognitiva con la quale sono stati, altresì, previsti gli investimenti di cui al Piano Industriale, tutti considerati nel PEF allegato alla medesima Convenzione ricognitiva, necessari per la realizzazione delle opere di completamento del Passante di Mestre;
- 16) che la maggiore spesa, necessaria per far fronte alle prestazioni meglio individuate all'art. 2.1 del presente ATTO, sarà pertanto direttamente a carico alla CAV S.p.A. che metterà a disposizione del COMMITTENTE le relative risorse;
- 17) che peraltro la riferita Convenzione sottoscritta il 23.03.2010 deve essere approvata con apposito Decreto Interministeriale da emanare dal Ministro dell'Economia e Finanza e dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- 18) che alla data odierna risultano iscritte ed esplicate nel Registro di Contabilità le seguenti riserve: n. 14 "Applicazione del meccanismo del prezzo chiuso", n. 15 "Maggiori oneri connessi all'aumento del costo del petrolio";

Tutto ciò premesso e considerato

ARTICOLO 1 – PREMESSE

Le premesse, gli allegati ed i documenti di cui al successivo art. 9, seppur non allegati materialmente, formano parte integrante e sostanziale del presente ATTO ed hanno valore di patto.

ARTICOLO 2 – OGGETTO

2.1 Con la sottoscrizione del presente ATTO AGGIUNTIVO n. 3 il COMMITTENTE affida alla SOCIETÀ DI PROGETTO, che accetta:

- a) Lo sviluppo della progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione con qualsiasi mezzo delle opere la cui esecuzione è stata rinviata in forza dell'art. 2.2 dell'ATTO AGGIUNTIVO N. 2 come dettagliate nel Capitolo 4.1.1 della Relazione Generale allegato sub. A;
- b) La progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, lo Studio d'Impatto Ambientale e la realizzazione con qualsiasi mezzo dei caselli autostradali come dettagliati nel Capitolo 4.1.2 della Relazione Generale allegato sub. A;
- c) La progettazione e la realizzazione con qualsiasi mezzo delle opere d'integrazione della mitigazione ambientale, in attuazione di quanto previsto dall'Allegato n.1 *all'Atto aggiuntivo all'intesa generale quadro del 24.10.2003 tra Governo e la Regione Veneto* sottoscritto in data 17.12.2007 in merito alla realizzazione del cosiddetto *Passante verde*, il tutto come meglio specificato nel capitolo 4.1.3 della Relazione Generale allegato sub. A ;
- c) Il recepimento delle ulteriori prescrizioni emesse nel corso dei procedimenti approvativi dei progetti definitivi ed esecutivi e degli specifici ordini di servizio

emanati dal COMMITTENTE nel corso dei lavori come meglio specificato nei capitoli 4.1.4 e 4.1.5 della Relazione Generale allegato sub. A ;

- 2.2 Con riferimento alle opere da redigere di cui al precedente art. 2.1 resta inteso che, il COMMITTENTE potrà richiedere ogni integrazione e variazione che risultasse necessaria per garantire la buona qualità dei livelli di progettazione, nonché la rispondenza degli stessi alle prescrizioni impartite dagli Enti competenti in sede di valutazione dei succitati progetti preliminari.

Integrazioni e variazioni potranno essere richieste anche in sede di valutazione della progettazione definitiva ed esecutiva e di ogni elaborato progettuale successivamente redatto dalla SOCIETA' DI PROGETTO, al fine di renderla coerente con il progetto preliminare, e quindi con il progetto definitivo e/o esecutivo

Gli adeguamenti, le integrazioni e le variazioni richieste ai sensi del presente articolo dal COMMITTENTE saranno introdotte dalla SOCIETA' DI PROGETTO entro i termini che saranno all'uopo assegnati.

ARTICOLO 3 – CORRISPETTIVO

- 3.1 Le parti danno atto e convengono che il corrispettivo forfetario complessivamente determinato per dare finiti i lavori e le attività di cui al precedente art. 2.1 ammonta complessivamente ad Euro 119.116.771,95 (diconsi euro centodiciannovemilioni-centosedicimilasettecentosettantuno/95) ripartito come segue:

- a) Euro 109.475.728,21 (diconsi euro centonovemilioniquattrocentosettanta-cinquesemilattecentoventotto/21) per lavori;

- b) Euro 5.148.752,96 (diconsi euro cinquemilionicentoquarantotto-settecentomilacinquantadue/96) per sicurezza;
- c) Euro 4.492.290,78 (diconsi euro quattromilioniquattrocentonovantaduemiladuecentonovanta/78) per progettazioni.

3.2 Atteso quanto sopra, il corrispettivo forfetario per i lavori di cui al CONTRATTO DI AFFIDAMENTO, per effetto delle prestazioni affidate con l'ATTO AGGIUNTIVO N. 1, con l'ATTO AGGIUNTIVO N. 2 e con il presente ATTO, e fatto salvo quanto previsto al successivo art. 3.3, ammonta a totali Euro 805.055.204,33 (diconsi euro ottocentocinquemilionicinquantacinquemiladuecentoquattro/33) comprensivi degli oneri di Contraente Generale (oltre IVA) di cui Euro 734.426.410,99 per lavori, Euro 36.931.997,13 per progettazione, Euro 33.696.796,21 per oneri della sicurezza.

3.3 Resta inteso che il corrispettivo forfetario per le prestazioni di cui al precedente art. 2.1 potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione a seguito delle integrazioni e modificazioni eventualmente richieste dal COMMITTENTE per effetto delle prescrizioni recepite in sede di approvazione degli elaborati progettuali di cui al precedente art. 2.1, sulla base degli importi risultanti dai decreti di approvazione dei corrispondenti progetti ed aggiornato secondo la normativa vigente ed effettivamente applicabile al rapporto contrattuale di cui all'art. 26 commi 4 e ss. L. 109/94 (ora art. 133 commi 3 e ss. Dlgs. 163/2006).

3.4 In considerazione della suddetta variazione in aumento del corrispettivo di affidamento le PARTI, danno atto ed espressamente convengono che il primo Stato di Avanzamento Lavori, successivo alla sottoscrizione ed alla efficacia del

presente ATTO sarà redatto e gli acconti versati nel momento in cui sia stata eseguita una quota di avanzamento delle prestazioni pari a Euro 50.000.000,00 (diconsi euro cinquantamiloni/00), mentre gli Stati di Avanzamento Lavori ulteriori saranno redatti e gli acconti versati ogniqualvolta sia stata eseguita una quota di avanzamento delle prestazioni pari a Euro 10.000.000,00 (diconsi euro diecimiloni/00), al fine di garantire l'equilibrio finanziario alla stregua delle pattuizioni originarie.

ARTICOLO 4 – TEMPI DI ESECUZIONE – PENALI

- 4.1 Per effetto del presente ATTO e del consequenziale riassetto del Programma dei Lavori di cui al Programma Lavori allegato sub. D al presente ATTO, il termine per dare perfettamente compiute le prestazioni oggetto del CONTRATTO DI AFFIDAMENTO, come modificato dall'ATTO AGGIUNTIVO n. 1 dall'ATTO AGGIUNTIVO n. 2 e dal presente ATTO, è fissato al 30.11.2012. Il Programma dei Lavori allegato sub D al presente ATTO è vincolante e sarà oggetto di puntuale definizione per le singole lavorazioni tra il COMMITTENTE e la SOCIETA' DI PROGETTO.
- 4.2 Il mancato rispetto del termine di ultimazione finale di cui al precedente art. 4.1 comporta l'applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'importo di Euro 114.624.481,17 (diconsi euro centoquattordicimilioneisicentoventiquattromilaquattrocentoottantuno/17) di cui all'art. 3.1 lettere a) e b), corrispondente alla somma di lavori e sicurezza, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo di cui al medesimo articolo, salvo il diritto del COMMITTENTE al riconoscimento dell'eventuale maggiore danno.

- 4.3 Le progettazioni definitive dovranno essere consegnate al COMMITTENTE secondo i tempi di cui di cui al Programma Lavori allegato sub. D al presente ATTO. Il mancato rispetto dei termini di cui al menzionato allegato sub. D determinerà l'applicazione di una penale pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo di Euro 4.492.290,78 (diconsi euro quattromilioniquattrocentonovantaduemiladuecentonovanta/78) di cui all'art. 3.1 lettera c). Resta il diritto del COMMITTENTE al risarcimento dell'eventuale maggior danno sofferto.
- 4.4 Le Parti concordano che per effetto del presente ATTO i termini e le penali previsti all'art. 5 dell'ATTO AGGIUNTIVO n. 2 devono intendersi sostituite dai termini e dalla penale di cui al presente articolo.

ARTICOLO 5 – GARANZIA FIDEJUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

- 5.1 Con la sottoscrizione del presente ATTO le parti concordano che la garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva venga integrata in relazione al mutuo corrispettivo di affidamento a contraente generale di cui al precedente art. 3.2.
- 5.2 Le parti concordano, altresì, che a modifica di quanto previsto dall'art. 6.2.1 dell'ATTO AGGIUNTIVO n. 1, la garanzia di buona esecuzione è soggetta alle riduzioni progressive di cui all'articolo 113 del Codice degli Appalti.
- 5.2 La suddetta garanzia verrà, pertanto, svincolata progressivamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle opere affidate nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari

al 25% (venticinque per cento) dell'importo garantito, sarà svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dei LAVORI da parte del COMMITTENTE.

ARTICOLO 6 – NUOVI PREZZI

A seguito di nuove e diverse soluzioni realizzative, comportanti categorie di lavorazioni ed impiego di materiali per i quali non risultava fissato il prezzo, si è reso necessario formulare i nuovi prezzi di cui al documento “DL.6A1.00000.PZ.EP.002.00” – allegato sub E) che le parti convengono di adottare.

ARTICOLO 7 – CAPITALE SOCIALE


La SOCIETA' DI PROGETTO è autorizzata a ridurre il capitale sociale sino a Euro 10.000.000,00 atteso il completamento del tronco principale dell'infrastruttura Passante di Mestre in data 6.02.2009, l'entrata in esercizio risalente all'8.2.2009, l'intervenuta collaudazione e tenuto conto del valore dei lavori da realizzare in virtù delle previsioni del presente ATTO.

Resta ferma la responsabilità della SOCIETA' DI PROGETTO e dei soci in via solidale ai sensi di legge.

ARTICOLO 8 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente ATTO resta salvo, integro e confermato tutto quanto previsto nel CONTRATTO, come modificato ed integrato dall' ATTO AGGIUNTIVO N.1 e dall'ATTO AGGIUNTIVO N.2.

ARTICOLO 9 – DOCUMENTI CONTRATTUALI

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature is a large, stylized cursive letter, possibly 'G'.

9.1 Il rapporto fra le PARTI è regolato dalle disposizioni contenute nei documenti contrattuali indicati secondo il seguente ordine di prevalenza:

1. gli elaborati grafici progetti esecutivi;
2. il presente ATTO AGGIUNTIVO N. 3;
3. l'ATTO AGGIUNTIVO N. 2 del 11.12.2008 e relativi allegati;
4. l'ATTO AGGIUNTIVO N. 1 del 22.11.2006 e relativi allegati;
5. le APPENDICI n. 1, 2, 3, 4, 5 e l'ATTO AGGIUNTIVO n. 1 alle appendici n° 2 - 3 - 4 - 5 e relativi allegati;
6. il CONTRATTO DI AFFIDAMENTO e relativi allegati.

9.2 In caso di discordanza fra i documenti contrattuali, hanno la prevalenza le disposizioni contenute in quello che precede secondo l'ordine sopra indicato.

9.3 Fanno parte del presente ATTO e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti del COMMITTENTE, eccezion fatta per i documenti sub D e H - materialmente allegati - i seguenti documenti:

- A. Relazione Generale (DL.6A1.00000.PZ.RG.004.00);
- B. Elenco Opere Atto Aggiuntivo n.3 (DL.6A1.00000.PZ.TR.007.00);
- C. Quadro Economico Differenziale (DL.6A1.00000.PZ.TR.008.00);
- D. Programma Lavori (DL.6A1.00000.PZ.GG.012.01/013.01/014.01);
- E. Elenco ed Analisi Nuovi Prezzi (DL.6A1.00000.PZ.EP.002.00);
- F. Computo Metrico Estimativo Sommario (DL.6A1.00000.PZ.CE.003.00);
- G. Computi Metrici Estimativi Opere;
(DL.6A1.A0000.PZ.CE.011.00/012.00/013.00/014.00/015.00,

DL.6A1.B0000.PZ.CE.005.00/006.00, DL.6A1.C0000.PZ.CE.003.00,
DL.6A1.D0000.PZ.CE.003.00, DL.6A1.E0000.PZ.CE.005.00/006.00,
DL.6A1.F0000.PZ.CE.003.00).

H. Elenco delle imprese affidatarie.

ARTICOLO 10 – SPESE DELL'ATTO AGGIUNTIVO IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del presente ATTO inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico della SOCIETÀ DI PROGETTO.

Ai fini fiscali si dichiara che tutte le attività di cui al presente ATTO sono soggette all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell'ANAS S.p.A..

ARTICOLO 11 – CONDIZIONE – RISOLUZIONE

Il presente ATTO è immediatamente impegnativo per la SOCIETÀ DI PROGETTO e lo sarà per il COMMITTENTE, ad esclusione di quanto previsto al comma successivo, una volta intervenuta l'approvazione della Convenzione sottoscritta il 23.3.2010 dall'ANAS S.p.A. e da CAV S.p.A..

Nel caso di mancata approvazione della riferita Convenzione ricognitiva il presente atto dovrà intendersi comunque risolto, tranne per quanto previsto agli artt. 5, 6, 7, 8 e 10 che risultano impegnativi per le PARTI fin dalla data di sottoscrizione del presente ATTO.

Resta inteso che il COMMITTENTE potrà, nelle more dell'approvazione della riferita Convenzione, disporre la consegna parziale di progettazioni e lavori di opere urgenti che la SOCIETA' DI PROGETTO sarà tenuta a realizzare.

Nel caso di mancata approvazione della Convenzione del 23.3.2010, sottoscritta tra ANAS S.p.A. e CAV S.p.A., e conseguente risoluzione del presente ATTO nulla sarà dovuto a qualsiasi titolo alla SOCIETA' DI PROGETTO salvo il versamento del corrispettivo delle progettazioni e dei lavori nei limiti di quanto effettivamente eseguito e contabilizzato secondo i prezzi contrattuali così come integrati dal documento "DL.6A1.00000.PZ.EP.002.00" – allegato sub E).

Da conservarsi agli atti del notaio autenticante.

Letto, confermato e sottoscritto.

SOCIETÀ DI PROGETTO Passante di Mestre S.C.p.A.

(Presidente ed Amministratore Delegato)

Ing. Giorgio Desideri

F.to Giorgio Desideri

Il Commissario Delegato

Ing. Silvano Vernizzi

Silvano Vernizzi

Repertorio n.25007

Raccolta n.13421

AUTENTICA DI FIRME

Senza l'assistenza dei testimoni non avendo alcuna delle parti richiesto la loro presenza, io dott. Alberto Gasparotti Notaio in Mestre, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Venezia, certifico che i signori:

- Vernizzi ing. Silvano, nato a Rovigo (RO) il giorno 13 dicembre 1953, domiciliato per la carica in Venezia-Mestre (VE), Via Baseggio n.5, Segretario Regionale alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Veneto quale Commissario Delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre del Comune di Venezia, in virtù dei poteri conferitigli con l'Ordinanza n. 3273 del 19.3.2003, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13.2.2004, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.5.2005, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.12.2006, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.12.2007, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.1.2009 e con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.11.2009;

- Desideri Ing. Giorgio, nato a Roma il giorno 18 marzo 1950, domiciliato per la carica ove appresso, quale Amministratore Delegato e legale rappresentante della società:

"PASSANTE DI MESTRE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI", con sede in Venezia-Marghera (VE), Via Sartorio Orsato n.30, iscritta al Registro delle Imprese di Venezia al n.03549420275,

in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione in data 16 settembre 2004 e rinnovati con delibera assunta in data 4 maggio 2007,

della cui identità personale io Notaio sono certo, hanno firmato in mia presenza alle ore undici e trenta l'atto che precede in calce, a margine dei sei fogli e sugli allegati esonerato me Notaio dal darne lettura.

Venezia-Mestre, Via Baseggio n.5, 20 (venti) aprile 2010 (duemiladieci).

F.to dott. ALBERTO GASPAROTTI Notaio - L.S.

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary stamp. The stamp is partially obscured by the signature but contains the text "NOTAIO IN" and "VENEZIA".